

# **Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (O sulle banche, OBCR)**

**Modifica del 12 novembre 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

L'ordinanza del 17 maggio 1972<sup>1</sup> sulle banche è modificata come segue:

*Art. 3a cpv. 4 lett. d*

4 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

- d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.

12 novembre 2003      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup>      RS 952.02

